

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI



PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE E R	EGOLAMENTAZIONE		
DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA DESTINATA ALLA	A COSTRUZIONE DI		
OPIFICI ARTIGIANI IN LOCALITÀ	DEL		
COMUNE DI RAGUSA			

REPUBBLICA ITALIANA

'anno duemila, il giornoavanti a me Notaio inede Municipale diavanti a me Notaio inenza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dai Signori comparen pro d'accordo e con il mio consenso in conformità di legge.)
ono personalmente comparsi i Signori:	
	.
— da una parte,	
Signor	
ato a il il	
quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore comune di Ragusa (in prosieguo chiamato «Comune») in esecuzione della delibera el Consiglio Comunale n.57 del 19.12.2003,	de azione
odice fiscale 00180270886	
— dall'altra parte, il Signor	
ato a residente in	
quale interviene nella sua qualità di (titolare o rappresentante legale) della Ditta	
on sede in	
ian	
iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane dal al numero	
odice fiscale o Partita IVA	



Detti comparenti, aventi i requisiti di legge,	•	io
sono certo.		
PREM	IETTONO	
— che il Comune diRagusauna zona attrezzata per l'insediamento di at industria sito in Contrada Mugno		
— che con deliberazione consiliare n 57 de	el 19 dicembre 2003, esecu	tiva,
è stato approvato il Regolamento per l'asse	gnazione dei lotti nella zona	artigianale;
— che con determinazione dirigenziale r graduatoria definitiva dei richiedenti, tra i q titolare/rappresenta	uali il comparente Sig.	stata approvata la al quale è stato
	i complessivi mq.	ai quale e stato
giusta determinazione dirigenziale n.	del	;
— che la dittaha presentato in datail progetto con allegata relazione tecnica-ec caratteristiche materiali e di finitura dei dati	conomica in cui vengono, tr	a l'altro, definite le
— che in base a tale progetto risulta che specificazione e dettaglio di cui ai successi realizzati circa mq di	vi articoli della presente con	nvenzione; saranno
TIT	OLO I	
Gen	neralità	
A	rt. 1	
Il Comune di Ragusa in persona del Dirig	ente del Settore	,
trasferisce sin d'ora, alla ditta artigiana		
causa, la proprietà dell'area, per la realizzaz premessa, estesa circa mq inc Comune medesimo al foglio nricadenti nell'area artigiana in localitàMugr	ione del programma costrutt dividuata dal vigente Catasto particelle n.ri	tivo menzionato in o terreni del
Delimitata		
a Nord		
a Sud		

a Est
a Ovest
Detto terreno atto alla edificazione di un capannone delle dimensioni consentite dagli standards edilizi previsti nel piano per insediamenti produttivi (P.I.P.), è quello coloratonella planimetria catastale, che, sottoscritta dai comparenti e da me
Notaio, si allega ad integrare il presente atto sotto la lettera

Si precisa che l'acquirente si impegna, anche in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, a realizzare sull'area oggetto della cessione in proprietà il programma costruttivo indicato in premessa e consistente nella edificazione di un capannone destinato ad opificio artigianale o di piccola e media impresa industriale.

TITOLO II

Corrispettivo e Pagamento

Art. 2

Determinazione del prezzo di cessione Modalità di pagamento

Il prezzo di cessione in proprietà determinato con deliberazio	one del Consiglio Comunale n
del, ammonta a €.	, di cui il 20% pari a €.
, è stato gia versato a titolo di caparra	confirmatoria ed in acconto,
contestualmente alla firma dell'accettazione dell'area, il 30%	‰ pari a €. versato
al momento del rilascio della concessione edilizia, il	rimanente 50% pari a €.
da pagare contestualmente alla firma dell	a presente convenzione.
All'uopo l'acquirente esibisce ricevuta dei versamenti effettua	ati

TITOLO III

Caratteristiche costruttive e edifici e termini di inizio e di Proroghe Sanzioni

Art.3

Vincoli di destinazione

Art.4

Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici



Nei lotti assegnati sono consentite le costruzioni o installazioni di capannoni per laboratori, con eventualmente annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, esposizioni destinate esclusivamente ad attività artigianali, ufficio e alloggio custode.

Gli spazi per uffici e/o per il personale di custodia non possono superare la superficie utile calpestabile di mq. 60.

Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di cui al primo comma del presente articolo, dovranno rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico – economica, allegata al progetto, purchè conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di standards urbanistici: è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico – sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie per quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.181

Art.5

Conformità al progetto delle opere realizzate

Nella costruzione non potranno apportarsi modifiche di alcun genere se non regolarmente approvate.

Il Comune si riserva il diritto di fare eseguire gli opportuni controlli da parte di propri uffici competenti, in qualunque momento e di ordinare le eventuali modifiche necessarie.

La verifica di corrispondenza del fabbricato delle opere autorizzate ed alle norme contenute nel presente atto, dovrà avvenire con il rilascio del certificato di agibilità contenente l'indicazione della destinazione d'uso. Nel caso venga contestata difformità dell'edificio, sia in corso d'opera che a fine lavori rispetto al progetto approvato, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori e l'impresa dovrà provvedere alle necessarie modificazioni, entro il termine perentorio che le verrà assegnato.

La sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale, non interrompe il decorso dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori.

Le operazioni di verifica, al fine del rilascio del certificato di agibilità, dovranno essere attuate entro 30 giorni dalla richiesta dell'impresa ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro 60 giorni dall'ultimazione delle opere medesime, salvo maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti o da pareri obbligatori da parte di altri organi pubblici.

Art. 6

Termini di inizio e di ultimazione degli edifici

Il cessionario si impegna a rispettare i termini per l'inizio e la ultimazione delle opere, fissato nell'atto di concessione edilizia, o quelli eventualmente assegnati con ordinanze sindacali.

Art. 7

Proroghe

Il Comune potrà, in base a motivata e giustificata richiesta dell'impresa, accordare eventuali proroghe nei casi previsti e consentiti dalla legge, non superiori cumulativamente a 12 mesi. Nei casi in cui si verifica la non responsabilità del cessionario, i termini di cui al presente comma potranno essere prorogati dal Comune;



Art. 8

Sanzioni

L' inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica risoluzione del contratto di compravendita per colpa e in danno del cessionario.

In tale ipotesi ed in caso di rinuncia alla realizzazione delle opere, verrà restituito il prezzo di acquisto con una riduzione del 20% sul prezzo fissato a titolo di penale, salvo i maggiori danni.

Il Comune, inoltre, ha diritto a trattenere il corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo intercorrente tra la costituzione del rapporto e la sua estinzione.

TITOLO IV

Obblighi della ditta cessionaria

Art. 9

Limiti al diritto di proprietà

Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'immobile realizzato deve essere utilizzato esclusivamente dall'impresa alla quale l'area è stata concessa in proprietà.

Non è ammessa la cessione della proprietà né dell'area rimasta inedificata, né dell'edificio realizzato, se non siano trascorsi almeno dieci anni dalla data del rilascio di servibilità dell'immobile, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Comune.

E' parimenti vietata la cessione da parte dell'assegnatario del diritto di superficie sulle parti dell'area rimasta inedificata.

La vendita dell'area in proprietà e della sovrastante costruzione potrà avvenire, comunque, solo dietro pagamento al Comune della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della vendita e il costo di acquisizione dell'area urbanizzata a suo tempo sostenuto dall'assegnatario e corrisposto al Comune, rivalutato secondo gli indici Istat.

La valutazione del fabbricato sarà effettuata attraverso un stima, effettuata da una terna di periti, dei quali uno nominato dal Comune, uno dalla parte venditrice e uno dall'acquirente.

Il giudizio di stima è inappellabile.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, in caso di alienazione, il diritto di prelazione. Inoltre, hanno diritto di prelazione i richiedenti che seguono in graduatoria.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi, il contratto di vendita si intende risolto.



Art. 10

Casi di risoluzione del contratto

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si procede alla risoluzione del contratto di compravendita, per colpa e in danno del cessionario, qualora:

- 1) vengano realizzate opere edilizie sostanzialmente difformi da quelle previste nella concessione medesima;
- 2) si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all'Amministrazione comunale;
- 3) il cessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
- 4) sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

Art. 11

Rapporti con istituti mutuanti

Nell'ipotesi di risoluzione, per violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli, L'Amministrazione si riserva di riconoscere l'eventuale ipoteca già iscritta dell'istituto mutuante, accollandosi il mutuo per la parte residua con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso assegnatario.

Qualora non intenda avvalersi della predetta facoltà, l'Amministrazione comunicherà all'istituto mutuante, che ha iscritto l'ipoteca sull'immobile, la propria volontà di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di compravendita, affinché detto istituto possa procedere all'esecuzione forzata ai sensi di legge senza ulteriori formalità.

Verificate le compatibilità di bilancio, sarà la Giunta Municipale a decidere se rinunciare alla risoluzione del contratto ovvero proporre al Consiglio di attivare la procedura di risoluzione e apportare le necessarie variazioni di bilancio.

I manufatti realizzati dagli assegnatari delle aree in proprietà potranno essere ipotecati soltanto a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari e di soggetti abilitati alla concessione di mutui ipotecari alle imprese artigiane o industriali.

Art. 12

Varie e finali



La presente convenzione con allegato copia del Regolamento comunale per l'assegnazione di lotti della zona artigianale, verrà trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari

di	Ragusa	 	

Le spese relative, accessorie e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte concessionaria che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali esistenti in materia.

Quant' altro non previsto espressamente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia emanate ed emanande.

Saranno oggetto di specifica trascrizione tutti i patti della presente convenzione.